

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 293 - 7700/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI – COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO –
VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 17BIS DELLA L.R.
56/77 E ART. 8 DELLA L.R. 16/2018 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 e n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;
- n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di San Secondo di Pinerolo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 219-29999 del 22/11/1993, successivamente modificato con la Variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 4-08695 del 17/03/2003;
- ≡ ha approvato sei Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ≡ ha approvato, ai sensi della ex Lege regionale 01/2007 con deliberazione del C.C. n. 38 del 20/12/2017, la Variante strutturale n. 3 di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C. vigente;
- ≡ con PEC del 15/02/2019 (ns. prot. n. 14820/19) il Comune di San Secondo di Pinerolo convocava per l'11/03/2019, presso gli Uffici della Città metropolitana, la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., avente ad oggetto la Variante semplificata al P.R.G.C. vigente, ai

sensi del comma 5 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 8 "Norme per la decostruzione" della L.R. n. 16/2018 per la rilocalizzare di quota parte della superficie coperta di una tettoia. Successivamente posticipata, su richiesta della Città metropolitana, al 15/03/2019 presso gli Uffici regionali con PEC del 25/02/2019 (ns. prot. n. 17573/19);
(pratica n. V 17B_Comma/05/01/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.309 abitanti nel 1971, 3.244 abitanti nel 1981, 3.270 abitanti nel 1991, 3.384 abitanti nel 2001 e 3.608 nel 2011, dati che confermano un andamento demografico in costante incremento;
- ⇒ superficie territoriale di 1.257 ettari, così ripartiti: 523 ettari di pianura (circa il 42 % del territorio comunale), 366 ettari di collina e 368 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 648 ettari con pendenze inferiori al 5%, 363 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 246 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 266 ettari rientrano nella Classe II^a. E' altresì interessato su una superficie di 310 ettari da "Aree boscate" (circa il 25% del territorio comunale);
- ⇒ ricompreso nella Zona omogenea 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56) e approvata con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 15 di approfondimento sovracomunale del "Pinerolese", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ⇒ insediamenti residenziali:
 - è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
 - non è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A. del PTC2);
- ⇒ non è interessato da alcun ambito produttivo individuato dal PTC2;
- ⇒ il centro storico classificato di tipo D dal PTC2, d'interesse metropolitano;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle S.P. 023 del Colle del Sestriere, S.P. 161 della Val Pellice, S.P. 164 di San Secondo, S.P. 165 di Prarostino, S.P. 166 della Val Chisone e la S.P. 589 dei laghi di Avigliana;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Pinerolo-Torre Pellice;
 - è attraversato da 6,5 km di piste ciclabili;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Chisone e del Rio Chiamogna;
 - i dati sul dissesto idrogeologico indicano 3 frane puntuali, 0,7 ettari di frane areali, 1,4 ettari di conoidi e 7,9 ettari di dissesti;
 - il P.A.I. evidenzia una superficie di 98 ettari in fascia A, B e C;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 3 dalla D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058;

☐ tutela ambientale e paesaggistica:

- è interessato da 24,7 ettari di fasce perifluviali e 119 ettari di corridoi di connessione ecologica;

dato atto che il Comune di San Secondo di Pinerolo è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto che:

- con PEC del 26/02/2019 (ns. prot. n. 17931/19), sono stati trasmessi, dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Secondo di Pinerolo gli Atti inerenti la Variante semplificata in oggetto;
- nel corso della Conferenza dei Servizi del 15/03/2019, come si evince dal Verbale (trasmesso con PEC del 25600/19 del 20/03/2019,) sono emerse alcune perplessità sulla corretta applicabilità dell'art. 8 della L.R. 16/2018 al caso in specie, sulla scorta delle quali il Presidente della Conferenza chiudeva i lavori;
- con PEC del 11/06/2019 (ns. prot. n. 50909), il Comune di San Secondo di Pinerolo convocava una Conferenza dei Servizi in data 01/07/2019 presso gli Uffici Regionali, a seguito della pubblicazione della Circolare n. 4/AMB del 16/05/2019 interpretativa della L.R. 16/2018;
- con lettera della Regione Piemonte del 17/06/2019, pervenuta con PEC (ns. prot. n. 52714/2019), la stessa manifestava la mancata partecipazione alla C.d.S. del 01/07/2019, confermando quanto verbalizzato nella precedente Conferenza. Rendendosi comunque disponibile per approfondire dubbi interpretativi c/o i competenti Uffici giuridici della Regione Piemonte;
- la Città metropolitana con lettera del 18/06/2019 prot. n. 53362, prendendo Atto di quanto dichiarato dalla Regione Piemonte, comunicava che non avrebbe partecipato alla Conferenza;
- con PEC del 03/07/2019 (ns. prot. n. 57998/19) veniva trasmesso dal Comune di San Secondo di Pinerolo il Verbale della Conferenza dei Servizi del 01/07/2019, il contributo dell'Avvocato Teodosio Pafundi e la riconvocazione della Conferenza dei Servizi per il 12/07/2019, presso gli Uffici regionali;

preso atto che nel corso della Conferenza, non sono emersi elementi ostativi per rilocalizzare, da un'area agricola ad un area residenziale R4.5, il 25% della superficie coperta di una tettoia, come previsto con la Variante semplificata in questione, ai sensi del comma 5 art. 17bis L.R. 56/77 e s.m.i e art. 8 della L.R. 16/2018;

rilevato che, nello specifico, la Variante semplificata propone la demolizione di una tettoia in area agricola con superficie coperta di 327 mq e rilocalizzazione del 25% della suddetta superficie, pari a 81,75 mq (ai sensi del comma 1 art. 8 della L.R. 16/2018) nell'ambito residenziale R4.5 come superficie lorda pavimentata;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [Città metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il combinato disposto di cui al comma 5 dell'art. 17bis e comma 2 lettere c) del medesimo articolo, in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

dato atto che la Città Metropolitana è stata rappresentata:

- dall'Arch. Nadio Turchetto funzionario della Direzione Territorio e Trasporti, espressamente delegato dal Dirigente Ing. Giannicola Marengo, nella 1^a seduta della prima Conferenza dei Servizi del 15/03/2019 con Nota prot. n. 21740/19 del 08/03/2019, conclusasi con esito negativo;
- dall'Ing. Giannicola Marengo Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti nella 1^a seduta della prima Conferenza dei Servizi del 12/07/2019

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del comma 5 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 (così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013), il progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di San Secondo di Pinerolo, inerente la demolizione di una tettoia in area agricola e rilocalizzazione del 25% della superficie coperta nell'area residenziale R 4.5, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di rinviare** ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. vigente, la formulazione di osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di San Secondo di Pinerolo e alla Regione Piemonte per conoscenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 24/07/2019

Il Vicesindaco Metropolitano
Delegato a Risorse umane, Comunicazione istituzionale, Patrimonio,
Affari e Servizi generali, Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)